

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

RICORSO

PER: ZAPPATORE DANIELA, nata a Poggiardo (LE) il 05.02.1983 e residente in Giurdignano (LE) alla Via San Cosma n. 101, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trepuzzi alla Piazza Municipio n. 6, come da mandato in calce al presente atto.

RICORRENTE

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI: MASTRIA MARIA GRAZIA E TRAMACERE LUCIA.

CONTROINTERESSATE

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 14442 DEL 02.10.2019 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento

provinciali definitive per la provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 14598 DEL 07.10.2019 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

- **DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 13585 DEL 10.09.2019** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

- **DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 0012239 DEL 02.08.2019** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha disposto la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive, elaborate dal SIDI, del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della provincia di Lecce valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente, comprese le graduatorie provvisorie.

FATTO

La ricorrente ha conseguito il Diploma Magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

L'Istituto Magistrale, per moltissimi anni, prima dell'istituzione del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ha formato gli insegnanti della scuola dell'infanzia (già materna) e primaria (già elementare).

Ed infatti, il titolo di studio conseguito dagli allievi degli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'Infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentale dell'istituto magistrale (per la scuola Primaria), **è abilitante, secondo l'art. 3 R.D. 06.05.1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16.04.94 n. 297 (T.U. Istruzione).**

Nonostante ciò, però, gli insegnanti in possesso di detto titolo non hanno mai avuto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali, prima permanenti ed ora ad esaurimento, che consentono l'accesso ai ruoli dei docenti, e questo perché il MIUR ha sempre ignorato il precetto normativo.

Invero, nessuna legge o decreto relativo all'inserimento dei docenti in dette graduatorie, e al loro aggiornamento, ha mai contemplato l'ingresso dei diplomati magistrale nelle stesse.

Ed è per questo motivo che nel 2011 un gruppo di insegnanti in possesso del diploma magistrale ha impugnato i decreti di inserimento e aggiornamento delle graduatorie, il D.M. n. 44 del 12.05.2011 (di aggiornamento delle GAE) e il D.M. n. 62 del 13.07.2011 (di aggiornamento delle graduatorie di Istituto), nella

parte in cui non consentivano l'inserimento nelle graduatorie dei diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 in quanto abilitati.

Il ricorso, con D.P.R. del 25.03.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.05.2014, è stato in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto ed in parte accolto, secondo quanto previsto nella motivazione del parere espresso dal Consiglio di Stato n. 4929/2012 ad esso allegato.

È stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, circa la censura di illegittimità della normativa relativa all'inserimento nelle GAE, ma è stata accolta la censura del D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale.

In sostanza, la grande novità del parere del Consiglio di Stato è stata quella di sancire che il diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 è da considerarsi abilitante a tutti gli effetti.

Il parere prima, ed il D.P.R. del 25.02.2014 che lo ha recepito poi, hanno però lasciato la questione relativa al diritto dei diplomati magistrale in sospeso per ciò che riguardava l'inserimento nelle GAE.

Il tema è stato invece definitivamente chiarito dalla **sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015** che non solo ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale, ma ha altresì annullato il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE, nella parte in cui non consente l'iscrizione nelle GAE ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Anche dopo tale riconoscimento, il MIUR non ha emanato alcun provvedimento per consentire l'inserimento in GAE dei diplomati magistrale e la ricorrente, al pari di moltissimi suoi colleghi, avendo certezza del proprio diritto, è stata costretta a presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento

della rispettiva provincia per la Scuola primaria e/o dell'Infanzia e nei relativi elenchi degli specializzati nel sostegno, tramite raccomandata a.r..

È inutile dire che ella non è stata inclusa, né ha ricevuto alcuna risposta in riscontro.

Peraltro, in data 30.06.2015, il MIUR ha emanato una circolare con la quale ha dato istruzioni agli Uffici territoriali, stabilendo di inserire in GAE a titolo definitivo tutti coloro che sono stati già destinatari di una sentenza o di un'ordinanza cautelare che riconoscesse il loro diritto e, con riserva, tutti coloro che hanno iniziato un contenzioso per gli stessi motivi.

Da allora – comunque - nulla si è mosso per i diplomati magistrale, finché, in data **16.02.2016**, il **Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR ha emanato il Decreto n. 89** con il quale, **all'art. 2** ha previsto che: *“I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'Infanzia e Primaria (...) entro il 1° febbraio 2016 possono chiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di Istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento”*.

Il MIUR, dunque, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, ha previsto l'inserimento dei diplomati all'Istituto Magistrale nelle Graduatorie di Istituto, ma non anche quello nelle GAE.

Per questi motivi, la ricorrente hanno proposto, unitamente ad altri colleghi, dinanzi al TAR del Lazio, Sez. di Roma, il ricorso iscritto al N.R.G. 5599/2016 per l'annullamento previa sospensione:

1) Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 89 del 16.02.2016, nella parte in

cui non prevede l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria mediante diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, bensì solo l'iscrizione nelle graduatorie d'Istituto.

2) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Medio tempore, il MIUR ha emanato il **D.M. n. 495 del 22.06.2016** recante **“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale”**.

Il MIUR aveva ancora una volta la possibilità di consentire l'ingresso in GAE dei diplomati magistrale ante 2001/2002, poiché con il predetto decreto di fatto consentiva un aggiornamento delle GAE, mentre invece ha continuato ad ignorare questa categoria di docenti che hanno diritto ad essere inseriti in GAE.

Il TAR del Lazio, Sez. III *Bis* di Roma, ha accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e ha disposto con Ordinanza **l'inserimento dei ricorrenti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento**.

Successivamente, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione, di ulteriori provvedimenti ministeriali nel frattempo emanati, e quindi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 495 del 22.06.2016 recante “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale” nella parte in cui non prevedeva l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria mediante diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Con ulteriori motivi aggiunti, poi, ha impugnato i decreti con cui gli Ambiti territoriali della provincia di appartenenza ha pubblicato le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di scuola dell'Infanzia e Primaria, senza inserire il nominativo della ricorrente.

Gli Uffici scolastici provinciali hanno, pertanto, legittimamente provveduto ad ottemperare all'Ordinanza cautelare citata, inserendo con riserva nelle GAE la ricorrente e affidando gli incarichi ad essa spettanti in base al punteggio posseduto.

Da allora ella è (o è più opportuno dire "era") in GAE con la riserva T e lavora con contratti a tempo determinato.

A questo punto però è successo qualcosa che ha sconvolto il quadro delle aspettative di migliaia di diplomati magistrale.

In data 15 novembre 2017 l'ADUNANZA PLENARIA del Consiglio di Stato, con sentenza n. 11 del 15 novembre 2017, pubblicata il 20 novembre 2017, ha stabilito che: *"i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 conservano il proprio valore legale di titolo di studio e consentono (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) di partecipare all'abilitazione all'insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Ciò implica che il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via "strumentale", nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore. In tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi*

avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la legge 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 1997, consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l'iscrizione nelle graduatorie. In definitiva, quindi, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994, e d.P.R. 323/1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall'art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell'art. 402 D.lgs. 297/1994).

È inutile dire che il predetto pronunciamento ha generato una deflagrazione nel contesto scuola primaria e dell'infanzia. Migliaia di insegnanti precari, già inseriti nelle graduatorie provinciali e di istituto, da un momento all'altro, hanno visto il futuro nero. E per il MIUR la “questione diplomati magistrale”, è diventata una questione sociale, oltre che giuridica, a cui trovare una soluzione.

Nel frattempo, però, nel dicembre 2017, il TAR del Lazio - con sentenze ex art. 60 c.p.a. - si pronunciava sul merito del ricorsi della ricorrente, e lo respingeva avuto riguardo “all'orientamento della Sezione in materia con specifico riferimento all'inammissibilità del ricorso proposto avverso i successivi decreti ministeriali di aggiornamento della c.d. GAE nel caso in cui i ricorrenti non siano tempestivamente insorti nei confronti del D.M. MIUR n. 235 del 2014 e dei provvedimenti di chiusura della GAE (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, n. 8623/2017)”, la sentenza inoltre rilevava che “nelle more della loro redazione è stata pubblicata la decisione n. 11 del 2017, con cui l'Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato ha precisato come il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296".

La predetta sentenza del T.A.R. del Lazio sez. di Roma – sez. III *bis* n. 606/2018 è stata tuttavia appellata dinanzi al Consiglio di Stato ed **IL GIUDIZIO È ANCORA PENDENTE CON IL NUMERO DI R.G. 5358/2018.**

In virtù dell'appello al Consiglio di Stato la ricorrente ha dunque diritto a mantenere la propria posizione con riserva in graduatoria, in applicazione del decreto legge n. 87 del 12.07.2018, poi convertito nella legge n. 96 del 11.08.2018 (c.d. decreto dignità), che tutela gli insegnanti con ricorsi ancora pendenti e prevede altresì l'indizione a breve di un concorso ordinario e uno riservato per i diplomati magistrali *ante* 2001/2002 con due anni di servizio prestati negli ultimi otto anni su posto comune o di sostegno nelle scuole statali. La ricorrente ha successivamente chiesto ed ottenuto, in data 17 settembre 2018, un decreto *inaudita altera parte* dal Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto la richiesta di provvedimenti cautelari monocratici e, per l'effetto, ha sospeso in via cautelare le sentenze appellate, ammettendo la permanenza nelle GAE e la partecipazione alle convocazioni del 17-18 settembre 2018, al fine di ottenere un contratto a tempo determinato.

Tali misure sono state poi confermate con ordinanze cautelari del 19 ottobre 2018 che hanno altresì fissato una ulteriore camera di consiglio al 20 dicembre 2018 per produzione documentale.

La docente è dunque rimasta in GAE e ha ottenuto gli incarichi spettanti in base al punteggio posseduto.

È però accaduto che alla camera di consiglio del 20.12.2018 il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n. 6224/2018 con la quale, ritenuta superata la pregressa ordinanza cautelare istruttoria e considerato che, a dicembre, non parevano più sussistere le ragioni cautelari vantate dalle parti appellanti, ha cambiato orientamento e ha revocato la tutela cautelare precedentemente concessa agli appellanti. I provvedimenti sono discutibili ed infondati, ma non erano appellabili.

A questo punto però, l'A.T. di Lecce, ritenendo giustamente che la “questione diplomati magistrale” dovesse continuare ad essere risolta dal MIUR con provvedimenti generali, non ha provveduto ad eseguire le ordinanze, facendo permanere i ricorrenti nelle GAE.

E, d'altra parte, il MIUR aveva dato avvio ai concorsi straordinari per coloro che avevano due anni di servizio negli ultimi due anni. Non solo! È di questi giorni la notizia che il MIUR organizzerà un altro concorso straordinario per coloro che hanno solo un anno di servizio.

Insomma, il MIUR ha dimostrato di volere a tutti i costi trovare una soluzione alla “questione diplomati magistrale” poiché è diventato un problema sociale che coinvolge molte famiglie italiane.

La permanenza nelle GAE con riserva di tutti i diplomati magistrale è stata dunque una soluzione “tampona” da parte del MIUR, e quindi degli ambiti territoriali, fino alla soluzione “definitiva”.

In linea con quanto detto, anche l'ultimo provvedimento normativo in materia, il **D.M. n. 374 del 24.04.2019 - “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra”**, all'art. 6, prevede che:

*“1. **Devono** chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:*

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

***b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8**”.*

Ed in effetti, in data 11.05.2019 la Zappatore, ancora inserita nelle GAE di Lecce, ha inoltrato telematicamente domanda di aggiornamento/permanenza in GAE.

Successivamente, nel mese di luglio, il sistema telematico non le ha più consentito di presentare domanda per le scuole, pertanto ella ha dovuto procedere con modulo cartaceo.

Fino a quando, nonostante la chiara volontà del Miur di voler dare una soluzione alla questione dei diplomati magistrale e di mantenere in GAE i docenti con giudizi ancora pendenti, l'A.T. di Lecce, con provvedimento prot. n. 12239 del 02.08.2019, ha disposto la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive, elaborate dal SIDI, del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della provincia di Lecce valevoli per il triennio scolastico 2019/2022 **senza tuttavia inserire il nominativo della ricorrente!**

Successivamente, con provvedimento prot. n. 13585 del 10.09.2019 il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha apportato delle integrazioni alle graduatorie ad esaurimento provinciali

definitive, formulate in provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, ma neppure in tale occasione nell'elenco allegato è rinvenibile il nominativo della ricorrente, in evidente spregio alla normativa surrichiamata.

Ancora, con successivi provvedimenti n. 14442 del 02.10.2019 e n. 14598 del 07.10.2019 le predette GAE sono state ulteriormente modificate senza però inserire la Zappatore.

Tutto ciò premesso risulta evidente, anche all'uomo della strada, come i provvedimenti impugnati siano aberranti e presentino diversi profili di illegittimità che è arrivato il momento di analizzare.

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.M. N. 374 DEL 24.04.2019. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI.

I

Nell'analisi dei fatti è contenuta l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della "questione diplomati magistrale" e, già dalla semplice lettura di essi, è agevole comprendere come i ricorrenti abbiano subito un provvedimento illegittimo, ingiustificato e fortemente sperequativo rispetto ai colleghi che, nella stessa situazione, si trovano ancora nelle GAE, e continueranno a lavorare con contratti a tempo determinato e indeterminato da parte del MIUR.

Tuttavia è d'obbligo, oltre che opportuno, approfondire alcuni aspetti normativi e giuridici della vicenda.

Inevitabilmente nell'analisi si incorrerà in concetti già toccati nella parte in fatto, e – pur essendo necessario – si chiede pazienza al Collegio nel leggere di una

vicenda che ha avuto inizio molti anni fa e che è diventata di allarme sociale poiché è coinvolto il futuro di migliaia di famiglie italiane.

Preliminarmente, è bene avere un'idea precisa di ciò che sono le GAE (graduatorie ad esaurimento) provinciali.

La **legge n. 124/99** ha previsto un **doppio canale di reclutamento dei docenti**, uno riservato agli idonei dell'ultimo **concorso a cattedra** inseriti in una graduatoria di merito cristallizzata, ed uno riservato ai docenti in possesso di abilitazione da inserire in una **graduatoria permanente** (antesignana della graduatoria ad esaurimento) dinamica da aggiornare, inizialmente ogni anno, e valida anche per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Nel 1999-2001 si sono abilitati quasi 200.000 docenti, grazie alle abilitazioni conseguite al termine dei corsi riservati, alle idoneità conseguite al concorso a cattedra e all'esame di abilitazione conseguito dagli abilitati del I ciclo SSIS. Nel frattempo infatti sono state istituite le SSIS, e cioè dei percorsi universitari al termine dei quali gli aspiranti docenti conseguivano l'abilitazione all'insegnamento. **Nessuno, in quegli anni, considerava il diploma magistrale come titolo abilitante.**

Il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti è avvenuto nel febbraio 2002, quando si sono abilitati docenti con il I ed il II ciclo SSIS.

La legge n. 143/04 ha stabilito che le graduatorie permanenti si sarebbero aggiornate ogni due anni.

La **legge 296/2006** (legge finanziaria 2007), con l'art.1, comma 605, ha **sancito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento**, quindi in graduatorie "bloccate" ai nuovi ingressi e con la possibilità di aggiornamento del solo punteggio dei docenti già inseriti (e la

possibilità per gli stessi di cambiare provincia) ogni due anni. La legge 106/2011 stabilirà poi ha portato l'aggiornamento a tre anni, cadenza ancora in vigore (anche se per quelle del 2014-2017 vi è stata una proroga di due anni).

Bloccare le graduatorie ha significato cristallizzarle ed attendere il lento esaurimento delle stesse.

I decreti di aggiornamento delle GAE che si sono susseguiti dall'istituzione delle SSIS ad oggi sono: D.M. n. 146/2000, D.M. 19.03.2001, D.D.G. 12.02.2002, D.D.G. 17.04.2003, D.D.G. 21.04.2004, D.D.G. 31.03.2005, D.D.G. 16.03.2007, D.M. n. 42 dell'08.04.2009, D.M. 12.05.2011 n. 44, D.M. n. 235 del 01.04.2014.

Nel 2017 e 2018 non sono stati emanati decreti di aggiornamento; vi sono state delle proroghe, fino al D.M. n. 374 del 24.04.2019, di cui si è detto e si dirà più innanzi.

Da 5 anni dunque le graduatorie ad esaurimento non venivano aggiornate.

In data 24.04.2019 il MIUR ha emanato il D.M. n. 374, che - come si è visto - e come approfondiremo, è stato violato dall'Ambito Territoriale di Lecce.

AI C.D. “DIPLOMATI MAGISTRALE ANTE 2001/2002”, DURANTE TUTTI QUESTI ANNI, E CON NESSUNO DI QUESTI DECRETI, È MAI STATA DATA LA POSSIBILITÀ, DI ISCRIVERSI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.

Per questo motivo, come si è già detto nella parte in fatto, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015, la ricorrente e molti altri docenti, così come migliaia di diplomati magistrale ante 2001/2002 in tutta Italia, hanno impugnato i predetti decreti ottenendo l'inserimento in GAE con riserva, fino alla definizione nel merito dei giudizi.

Nelle more, è stata però pubblicata la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017, che (come si è già visto) ha escluso la presenza dei diplomati magistrale ante 2011/2002 dalle GAE.

Ad essa sono seguite le sentenze negative del T.A.R. del Lazio, tra le quali vi è quella che ha deciso il ricorso della Zappatore, che è stata immediatamente appellata al Consiglio di Stato e che dunque non è definitiva.

Da quel momento, è nata la “questione diplomati magistrale” che il legislatore sta tentando di risolvere in ogni modo, mantenendo temporaneamente i diplomati magistrale in GAE in virtù dei ricorsi pendenti fino ad una soluzione definitiva del problema.

Ha cominciato con il c.d. **decreto dignità, il decreto legge n. 87 del 12.07.2018, poi convertito nella legge n. 96 dell'11.08.2018** che, all'art. 4 (Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali), ha previsto: “ *Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca*”.

Lo stesso provvedimento legislativo ha inoltre previsto **l'indizione di un concorso ordinario e uno riservato per i diplomati magistrale ante 2001/2002** con due anni di servizio prestati negli ultimi otto anni su posto comune o di sostegno nelle scuole statali che poi si è svolto.

Le intenzioni del MIUR erano e sono dunque molto chiare e rese esplicite nella relazione di accompagnamento al provvedimento legislativo: i diplomati magistrale inclusi con riserva in GAE mantengono immutata la loro posizione; solo le **sentenze** sfavorevoli **(e possono intendersi tali solo quelle passate in giudicato, quindi definitive)** verranno eseguite entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza al MIUR.

Qualora vi fosse qualche dubbio nell'applicazione della novità normativa al loro caso, in fase di applicazione delle norme contenute nella legge n. 96/2018, il MIUR ha emanato la **circolare n. 37856 del 28.08.2018**, “recante *Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2018/19*, che, nel capoverso sui DIPLOMATI MAGISTRALE, dispone con molta chiarezza: “**Agli insegnanti in attesa di sentenza DEFINITIVA ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto**”;

Il testo della Circolare non lascia ombra di dubbio: i diplomati magistrale ancora inseriti in GAE e in attesa di sentenza definitiva, hanno diritto a permanere in GAE e ad ottenere un contratto di supplenza, qualora la loro posizione in graduatoria sia utile.

Analogo è il tenore della **Circolare MIUR del 17.10.2018 n. 45988**, che specifica che solo coloro che sono destinatari di sentenze definitive devono essere depennati dalle GAE.

Ed ancora, **il MIUR il 17.04.2019 ha emanato la circolare prot. n. 1062** con cui ha comunicato agli Uffici Regionali ed agli Ambiti Territoriali che dal successivo 23 aprile sarebbero state disponibili le funzioni delle graduatorie provinciali permanenti per il nuovo anno scolastico 2019/2020, e ha ricordato agli uffici che dette attività sono finalizzate a:

1. Cancellare i titolari nella stessa provincia e nello stesso profilo.
2. Cancellare gli aspiranti con più di 67 anni al prossimo 1 settembre.
3. Inizializzare i punteggi dei titoli, spostando la loro somma nel punteggio precedente.
4. Inizializzare le posizioni.
5. Inizializzare i titoli soggetti a scadenza.

Nulla ha detto circa le posizioni dei diplomati magistrale. Essi non vengono inclusi nell'elenco delle cancellazioni da effettuare.

Ed infatti, subito dopo la circolare, **il 24.04.2019, il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 374 di “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra”** che, all'art. 6 “Conferma dell'iscrizione con riserva - Scioglimento della riserva”, testualmente prevede che:

*“1. **Devono** chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:*

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8".

Ebbene, in questo quadro normativo di riferimento prende forma la vicenda della ricorrente, la quale era **inserita con riserva nelle GAE della provincia di Lecce in quanto avente un giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato con R.G.N. 5358/2018**, ma verso la quale vi è una sorta di inspiegabile accanimento da parte dell'A.T. di Lecce.

Ella infatti, insieme ad altri ricorrenti, come si è già detto nei fatti, a settembre 2018 stava per essere illegittimamente depennata. Esattamente il **13.09.2018**, l'Ambito Territoriale di Lecce ha pubblicato sul sito istituzionale l'avviso n. 122 di avvio del procedimento *ex lege* 241/1990 **di cancellazione dei ricorrenti dalle rispettive GAE**, in quanto **"allo stato attuale, per i suddetti ricorsi in appello non risulta allo scrivente Ufficio concessa alcuna sospensiva. In considerazione di quanto su esposto questo Ufficio non procederà alla convocazione dei ricorrenti inclusi nelle GAE in argomento"**;

Orbene, è evidente che – per i motivi anzidetti – non vi era alcuna necessità della sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate, poiché l'Amministrazione era intervenuta **normando** la "questione diplomati magistrale" e stabilendo che dovevano essere depennati esclusivamente i destinatari delle sentenze passate in giudicato.

Tuttavia, viste le intenzioni dell'amministrazione scolastica locale, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto dapprima un provvedimento cautelare monocratico di

sospensione dell'esecutività delle sentenze, e poi un'ordinanza collegiale (v. i fatti di causa).

L'ordinanza collegiale del 19.10.2018 della VI sezione del Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza impugnata e rinviato al 19.12.2018 **esclusivamente** per il deposito dei contratti della ricorrente.

È successo però che, inspiegabilmente, il 20.12.2018 la VI sezione del Consiglio di Stato, in composizione diversa, ha mutato la sua decisione e rigettato l'istanza di sospensiva. È sufficiente leggere il testo delle decisioni per comprenderne l'infondatezza, ma esse ovviamente non erano impugnabili.

E tuttavia, il MIUR non le ha eseguite. Al contrario, ha lasciato nelle GAE la ricorrente continuando a disciplinare la materia con provvedimenti normativi specifici.

È successiva infatti la **nota del MIUR del 17.04. 2019** con cui il Ministero ha comunicato agli Uffici Territoriali l'imminente pubblicazione del Decreto per l'aggiornamento delle GAE con le istruzioni per le cancellazioni, non comprendendo in alcun modo i diplomati magistrale.

Ed anzi, nel **D.M. n. 374 del 24.04.2019, all'art. 6, ha specificato che: devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime.**

Ebbene, è sufficiente porsi una domanda per comprendere tutta l'illegittimità e l'irrazionalità dei provvedimenti impugnati: **date le indicazioni ricevute con la circolare del 17.04.2019, e data la pubblicazione del D.M. n. 374 il 24.04.2019, che senso ha avuto per l'Ambito Territoriale di Lecce aggiornare le GAE per la provincia di Lecce escludendo quei soggetti che**

invece, per volere del MIUR, dovevano rimanere in GAE e aggiornare la propria posizione?

È evidente che i provvedimenti gravati sono illegittimi.

L'Ambito Territoriale di Lecce pone, nelle premesse degli atti impugnati, tutte le norme appena citate e descritte che – invece – vanno in direzione opposta rispetto all'esclusione dei diplomati magistrale in GAE con riserva e con un ricorso pendente.

E, soprattutto, i provvedimenti impugnati vanno in direzione diametralmente opposta rispetto al D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, con ciò violando apertamente anche il principio costituzionale di gerarchia delle fonti.

I provvedimenti con cui il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Lecce ha pubblicato e rettificato le GAE della provincia di Lecce valevoli per il triennio scolastico 2019/2022 costituiscono sicuramente - giusta la gerarchia delle fonti- atti di rango inferiore, che non possono regolare la materia in contrasto con quanto stabilito da fonti di rango superiore, nelle fattispecie un decreto ministeriale, né aggiungere condizioni non contemplate dalla legislazione che comportino compressione del diritto dei destinatari ulteriore rispetto a quelle indicate.

È stato ampiamente dimostrato, anche qui senza che sul punto sia intervenuta alcuna modifica normativa, come i provvedimenti impugnati abbiano illegittimamente previsto esclusioni che non trovano né riscontro né giustificazione nell'assetto normativo primario e non possono essere considerati legittimi perché violano apertamente la gerarchia delle fonti.

La mancata inclusione della ricorrente nelle GAE, benché avente un giudizio pendente, costituisce un arbitrio perpetrato dall'Ambito territoriale di Lecce frutto di un'interpretazione illegittima che non trova alcun appiglio normativo e

contrasta con i canoni interpretativi dettati dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette "Preleggi" al codice civile) secondo i quali, come è noto, *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*.

Tali profili di illegittimità consentono agevolmente di ritenere che il diritto della ricorrente a permanere in GAE sia stato ingiustamente negato ed immotivatamente ed illegittimamente compresso ed annullato dall'Amministrazione che ha violato l'art. 6 del D.M. n. 374 del 24.04.2019.

A ciò si aggiunga che l'illegittimo comportamento dell'USP di Lecce ha creato una ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove si consideri che la Zappatore è stata esclusa dalle GAE per la provincia di Lecce a differenza di moltissimi altri suoi colleghi di altre province che, nella stessa situazione, continuano a permanere con riserva nelle predette graduatorie.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 111 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Ai surrichiamati profili di illegittimità devono aggiungersene ulteriori.

Com'è noto, l'articolo 3 della Legge n. 241/1990, rubricato *"Motivazione del provvedimento"*, sancisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere

motivato, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici e il personale.

Al predetto obbligo generale di motivazione sono sottratti solo due tipologie di atti: gli atti normativi e gli atti a contenuto generale.

Esso trova la sua fonte diretta nella Costituzione, laddove all'art. 97 prescrive che l'attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento.

La motivazione, dunque, si pone come un'estrinsecazione propria del principio di buon andamento e dei suoi corollari, quali il principio di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Il principio in parola, peraltro, è sancito anche a livello internazionale, laddove la CEDU all'art. 41, lettera c) del secondo comma espressamente prevede *“l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni”*.

La finalità della motivazione è quella di rendere chiaro ed intellegibile l'*iter* logico-giuridico seguito dalla P.A. nell'assumere una decisione con indicazione puntuale delle norme che sovrintendono ad essa e che ne costituiscono il presupposto. Ciò consente di agevolare l'interpretazione dell'atto, di permetterne il sindacato ispettivo e giurisdizionale e, infine, di favorire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Per quanto attiene alla prima funzione, il soggetto inciso dall'atto amministrativo deve essere posto, attraverso la motivazione, nella condizione di capire ciò che ha indotto la PA ad emanare il provvedimento, le ragioni che vi sono sottese e i possibili rimedi esperibili.

Strettamente connessa alla predetta è l'altra funzione del generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, ovvero quella da una parte di rendere attuale l'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 111 Cost., e

dall'altra di consentire al giudice l'esercizio della funzione di controllo tramite il sindacato di legittimità affinché la discrezionalità di cui gode la PA non sconfini in arbitrio.

La terza funzione, invece, consiste nel permettere a tutti i consociati (non solo al singolo coinvolto nel procedimento) di controllare e vigilare sull'attività della PA, ossia di effettuare un sindacato diffuso di legittimità.

Orbene, applicando i summenzionati principi al caso in esame è agevole rilevare come essi siano stati del tutto bypassati dall'amministrazione resistente.

Si è già ampiamente argomentato, *supra*, della chiara volontà del legislatore di tutelare con appositi provvedimenti la delicata posizione dei diplomati magistrale ante 2001/2002.

A tal fine, il **D.M. n. 374 del 24.04.2019 - "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra"**, all'art. 6, prevede che:

*"1. **Devono** chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:*

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

***b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8"**.*

La ricorrente, che si trova nella situazione contemplata dal decreto surrichiamato, ha tutto il diritto di essere inserita con riserva in GAE e

permanere sino alla emanazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo: ed invece l'impugnata esclusione non l'ha nemmeno posta nella condizione di poter interagire con l'amministrazione procedente eventualmente comprovando situazioni e *status* che, invece, sono rimasti ingiustificatamente sconosciuti, irrisolti e senza riscontro.

Nella fattispecie, infatti, la docente, pur avendo il diritto di permanere nelle GAE della provincia di Lecce, è stata esclusa senza neppure poter interloquire con la P.A., a maggior ragione in una situazione idonea ad incidere sfavorevolmente sulla propria sfera giuridica, con conseguente grave *vulnus* al principio di legalità.

Nei provvedimenti impugnati, invero, non è in alcun modo possibile né ricostruire l'iter logico-giuridico né individuare le motivazioni che hanno determinato l'Amministrazione resistente ad escludere la ricorrente.

Sulla scorta del quadro normativo suesposto, l'operato dell'USP di Lecce non solo è evidentemente illegittimo per difetto assoluto di motivazione, ma si appalesa altresì illogico e irrazionale, avendo esso violato tutti i principi che sovrintendono all'azione amministrativa.

L'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l'enumerazione dei principi che reggono l'attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario. Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La finalità è quella di creare un corretto rapporto con il cittadino per ridurre il tasso di contenzioso consentendogli di vedere garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica, soddisfacendo il diritto ad una informazione qualificata, all'accesso ai documenti amministrativi e di conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Nell'ambito di questi principi il procedimento amministrativo è stato "costruito" dal legislatore in maniera tale che il cittadino non sia "vittima" estranea ai provvedimenti amministrativi emanati dalla P.A. nei suoi confronti, ma partecipe e consapevole dei procedimenti che lo coinvolgono.

Specularmente, la P.A. non deve essere un'entità autonoma ed estranea nel suo operare nei confronti dei cittadini, ma deve accertare, anche d'ufficio e con la collaborazione dell'utente, situazioni e *status* che, altrimenti, potrebbero rimanere ingiustificatamente sconosciuti, irrisolti e senza riscontro.

Rispondente a questa esigenza è sicuramente la previsione della figura del responsabile del procedimento di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990, il quale *"accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

Orbene, esaminando la fattispecie in esame è evidente la violazione di tutti i principi surrichiamati, in special modo quello che presuppone una attiva partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, a maggior ragione a quelli che possono incidere sfavorevolmente sulla sfera giuridica dei destinatari.

Peraltro, non va neppure sottaciuto il **legittimo affidamento** che il MIUR ha ingenerato nella ricorrente con il proprio comportamento e i propri atti: ella era infatti inserita in GAE e lavora con contratti a tempo determinato sin dal 2016 e legittimamente si aspettava di poter permanere in questa situazione in virtù del *favor* del legislatore.

Anche la Cassazione ha di recente affermato la necessità di tutelare il legittimo affidamento poiché preciso vincolo ermeneutico per l'interprete ed espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede.

Questo è, peraltro, ciò che la giurisprudenza comunitaria in numerosi pronunciamenti ha qualificato come la situazione di vantaggio, assicurata ad un privato da uno specifico atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere rimossa salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico.

D'altro canto, l'esigenza di un sempre più efficiente rapporto tra cittadini e P.A. ha indotto la giurisprudenza amministrativa a privilegiare le aspettative legittimamente ingenerate nel privato, aspettative che non possono essere sacrificate in ragione di motivi di interesse pubblico.

Dall'*excursus* normativo su esposto, peraltro, si ricava chiaramente la volontà del legislatore, dal 2016 (anno del loro inserimento in GAE) di tutelare la posizione della ricorrente e di tutti coloro che si trovano nella sua identica posizione.

Il D.M. n. 374 del 24.04.2019 è solo l'ennesimo provvedimento che conserva e tutela le posizioni dei diplomati magistrale ante 2001/2002 inseriti in GAE con riserva, mentre i provvedimenti impugnati vanno, inspiegabilmente prima ancora che illegittimamente, in direzione totalmente opposta.

Anche sotto questo profilo esso è illegittimo.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni juris* del presente appello emerge dalle considerazioni fin qui rassegnate.

Quanto al *periculum in mora*, la Zappatore sta già subendo un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Il 10 settembre u.s. l'A.T. di Lecce ha pubblicato con nota prot. n. 13586 il calendario preliminare delle convocazioni per l'assegnazione dei contratti annuali e al termine delle attività didattiche.

Ella, non essendo più in GAE, non potrà ovviamente parteciparvi.

È dunque del tutto evidente che l'ingiustificabile, prima ancora che illegittimo, operato della amministrazione resistente sta cagionando e cagionerà evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chances* di natura personale, professionale ed economica: la ricorrente non potrà attendere la definizione del giudizio di merito per vedere tutelati i propri diritti e legittimi interessi.

Le GAE sono infatti elenchi a cui gli Uffici Scolastici attingono, durante tutto l'anno scolastico, per le assunzioni in ruolo e per il conferimento di incarichi, anche di durata annuale: nel caso della ricorrente abbiamo visto come da sempre gli uffici scolastici provinciali abbiano provveduto all'assegnazione di contratti sulla base del punteggio posseduto.

Si confida dunque che, anche dato l'evidente *fumus* di fondatezza dei motivi di impugnazione fin qui accennati, codesto Ill.mo TAR vorrà concedere il provvedimento cautelare richiesto.

Alla luce di quanto innanzi l'insegnante Zappatore Daniela come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che codesto ill.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensione:

- **IL PROVVEDIMENTO PROT. N. 14442 DEL 02.10.2019** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

- **IL PROVVEDIMENTO PROT. N. 14598 DEL 07.10.2019** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

- **IL PROVVEDIMENTO PROT. N. 13585 DEL 10.09.2019** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, formulate in provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

- **IL PROVVEDIMENTO PROT. N. 0012239 DEL 02.08.2019** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce ha disposto la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive,

elaborate dal SIDI, del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della provincia di Lecce valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

- Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, comunque lesivo della sua posizione, comprese le graduatorie provvisorie.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio verte in materia di pubblico impiego ed è soggetto al pagamento del C.U. nella misura fissata *ex lege* in € 325,00.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Decreto USP Lecce prot. n. 14442 del 02.10.2019.
2. Decreto USP Lecce prot. n. 14598 del 07.10.2019.
3. Decreto USP Lecce prot. n. 13585 del 10.09.2019.
4. Decreto USP Lecce prot. n. 0012239 del 02.08.2019.
5. Decreto USP Lecce prot. n. 0013586 del 10.09.2019 con calendario convocazioni.

Il sottoscritto procuratore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica a mezzo UNEP presso la Corte d'Appello di Lecce sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 28 ottobre 2019

(Avv. Simona Manca)